

10 FEB. 2000

COMUNE DI CARPENEDOLO
Provincia di Brescia

REGOLAMENTO
PER LE OCCUPAZIONI
DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE
E PER L'APPLICAZIONE
DELLA RELATIVA TASSA

APPROVATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 50 DEL 21/02/2000
MODIFICATO CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 165 DEL 06/03/2001

INDICE SISTEMATICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

- Articolo 1** - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione
- Articolo 2** - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 3** - Denuncia occupazioni permanenti
- Articolo 4** - Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa
- Articolo 5** - Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa
- Articolo 6** - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche forma itinerante
- Articolo 7** - Concessione e/o autorizzazione
- Articolo 8** - Occupazioni d'urgenza
- Articolo 9** - Rinnovo della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 10** - Decadenza della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 11** - Revoca della concessione e/o autorizzazione
- Articolo 12** - Effetti della revoca
- Articolo 13** - Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni
- Articolo 14** - Obblighi del concessionario
- Articolo 15** - Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive
- Articolo 16** - Costruzione gallerie sotterranee

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

- Articolo 17** - Classificazione dei Comune
- Articolo 18** - Suddivisione del territorio in categorie
- Articolo 19** - Tariffe
- Articolo 20** - Soggetti passivi
- Articolo 21** - Criteri di applicazione della tassa
- Articolo 22** - Autovetture per trasporto pubblico
- Articolo 23** - Distributori di carburante

- Articolo 24** - Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi
- Articolo 25** - Maggiorazioni della tassa
- Articolo 26** - Agevolazioni per occupazioni permanenti e temporanee
- Articolo 27** - Esenzioni
- Articolo 28** - Esclusioni
- Articolo 29** - Versamento della tassa
- Articolo 30** - Rimborsi
- Articolo 31** - Accertamenti e riscossione coattiva
- Articolo 32** - Funzionario responsabile
- Articolo 33**- Sanzioni
- Articolo 34** - Entrata in vigore

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 e successive modificazioni.

Articolo 1

Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. Ai sensi dell'art. 38 commi 1 e 3, D. Lgs 507/93 è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali espressamente previste dagli artt. 5 e 6 del presente Regolamento.

Articolo 2

Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, nei casi previsti dalla legge, al Comune (art. 50, commi 1 e 2 D. Lgs 507/93).
2. Ogni domanda, corredata, ove occorra, da un elaborato tecnico dell'opera, deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che il Comune intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Il Comune potrà richiedere un deposito cauzionale nelle misure stabilite, di volta in volta, dal responsabile del servizio che deve rilasciare la concessione.
4. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che il Comune richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
5. Per le occupazioni temporanee la domanda deve essere prodotta almeno sei giorni prima della data prevista per l'inizio dell'occupazione.

Articolo 3

Denuncia occupazioni permanenti

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. n. 507/93, la denuncia, redatta

sugli appositi moduli predisposti, disponibili presso gli uffici comunali, deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio della concessione medesima. Il contribuente può presentare il modello di denuncia unitamente alla domanda di cui all'articolo 2.

2. L'obbligo della denuncia non sussiste per gli anni successivi a quello di prima applicazione della tassa, sempre che non si verifichino variazioni nella occupazione.

Articolo 4

Occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato negli articoli 38 e 42 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa le occupazioni di carattere stabile, di durata superiore all'anno, così individuate:
 - a) chioschi, edicole, baracche e simili;
 - b) pensiline, vetrinette, porta insegne, infissi di qualsiasi natura o specie portanti pubblicità, annunci o simili che comunque proiettino sul suolo ed aventi una sporgenza di oltre 5 cm. dal filo del muro;
 - c) isole spartitraffico o qualsiasi rialzo del piano pedonale;
 - d) occupazioni del suolo o degli spazi sovrastanti o sottostanti alla pubblica area con condutture, cavi ed impianti, ad esclusione di quelli adibiti al servizio pubblico della distribuzione del gas, dell'acqua potabile, condutture per energia elettrica e simili; occupazioni con pali di legno, di ferro, cemento, travi o tralicci;
 - e) occupazioni di suolo o sottosuolo di pubblica area con distributori di carburante e relativi serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento e manufatti vari;
 - f) autovetture adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate.

Articolo 5

Occupazioni temporanee soggette al pagamento della tassa

1. A precisazione di quanto indicato negli artt. 38 e 45 del D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 sono considerate occupazioni temporanee e quindi assoggettate al pagamento della relativa tassa, le occupazioni di durata inferiore all'anno, così individuate:
 - a) steccati, ponteggi e recinzioni per cantieri edili ed ogni altra per lavori stradali e sotterranei, depositi di materiali;
 - b) chioschi e simili, banchi, veicoli, mostre, vetrine, capannoni, stands pubblicitari;
 - c) tende solari per il periodo di esposizione, esposizione di merci nella pubblica via o su marciapiedi e porticati, davanti ai negozi di vendita o all'interno di mercati;
 - d) parchi di divertimento, spettacoli viaggianti, circhi equestri, tiri a segno e simili, comprese le loro carovane;
 - e) tavoli e sedie, ombrelloni, porta lampade, recinti di piante ornamentali, od altro all'esterno dei pubblici esercizi, od attività artigianali od industriali;
 - f) pali portainsegne réclame o simili, rastrelliere per biciclette o motocicli, binari Decauville, striscioni pubblicitari;

- g) parti sporgenti delle tende poste a copertura di banchi di vendita nei mercati o di aree pubbliche già occupate;
- h) mercanzie, materiali o qualsiasi altra cosa inanimata destinata a rimanere nello stesso luogo oltre il tempo necessario al semplice carico o scarico.

Articolo 6
Mestieri girovaghi, artistici e commercio
su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche potranno sostare per i tempi e nei tempi e nei modi previsti dalla normativa vigente in materia di commercio su aree pubbliche.

Articolo 7
Concessione e/o autorizzazione

1. Il rilascio della concessione e/o autorizzazione prevista dal presente Regolamento compete al responsabile del servizio cui è assegnata la domanda del contribuente.
2. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal Responsabile di cui al comma 1, sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali viene subordinato l'atto di concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca dell'atto medesimo (art. 50, comma 1 D.Lgs 507/93):
3. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio dell'occupazione.
4. E' fatta salva in ogni caso l'obbligatorietà per il concessionario di non intralciare la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
5. Il responsabile di cui al comma 1, dovrà esprimersi entro sessanta giorni dalla domanda per le occupazioni permanenti o, negli stessi termini, dalla data di presentazione della documentazione integrativa di cui al comma 4 dell'art. 2 del presente Regolamento.
6. Per le occupazioni temporanee il termine per l'atto di concessione o diniego è stabilito in almeno due giorni lavorativi antecedenti la data per cui è stata richiesta l'occupazione.
7. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 8 Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione, che potrà essere rilasciato a sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione via fax o con telegramma. Il Comune provvederà ad accertare se sussistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo saranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

Articolo 9 Rinnovo della concessione e/o autorizzazione

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione per l'occupazione, ai sensi del presente regolamento, possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta (art. 50 , comma 2 D.lgs 507/93), fermo restando l'obbligo di pagamento della tassa, la richiesta non è dovuta per le occupazioni permanenti.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con le modalità previste dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno sei giorni lavorativi prima della scadenza ed è accettata se risulta effettuato il pagamento della tassa pregressa.

Articolo 10 Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamenti dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;

- la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo, nei trenta giorni successivi alla data di rilascio dell'atto, nel caso di occupazione permanente e nei cinque giorni successivi, nel caso di occupazione temporanea;

 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza la tassa già assolta non sarà restituita.

Articolo 11 **Revoca delle autorizzazioni**

1. Il responsabile che ha rilasciato l'autorizzazione può revocarla in ogni e qualsiasi momento, per sopravvenute ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del provvedimento relativo. La concessione del sottosuolo può essere revocata esclusivamente per necessità correlate a pubblici servizi. La revoca non dà diritto al pagamento di indennità alcuna. Egualmente in caso di occupazioni di spazi ed aree in via definitiva con manufatti preceduti da autorizzazione o concessione edilizia, alle quali siano applicati i provvedimenti di cui agli artt. 7, 10 e 12 della legge 28-2-1985 n. 47, l'emissione di detti provvedimenti costituisce titolo per la revoca dell'autorizzazione o concessione per l'occupazione.
2. Il provvedimento di revoca deve essere preceduto dalla preventiva contestazione all'interessato, ai sensi dell'art. 7 della legge 7.8.1990 n. 241, con assegnazione di un termine per le relative osservazioni.
3. Per la revoca si acquisiranno gli stessi pareri previsti per il rilascio.

Articolo 12 **Effetti della revoca**

1. Il provvedimento di revoca, ove non costituisca revoca anticipata, dà diritto al rimborso senza interessi della quota parte di tassa attinente il periodo durante il quale non viene usufruita l'occupazione.
2. Detto rimborso deve intervenire a cura del funzionario responsabile della tassa al quale dovrà essere comunicata l'intervenuta revoca entro 5 giorni dall'adozione del provvedimento.

Articolo 13
Sospensione delle autorizzazioni e delle concessioni

1. Ove le ragioni di interesse pubblico da enunciare e porre a base della motivazione del relativo provvedimento, abbiano carattere temporaneo e limitato, il Comune può procedere alla sospensione delle autorizzazioni o delle concessioni individuandone la durata.
2. Quanto al provvedimento di sospensione e agli effetti relativi, si seguono le norme inerenti la revoca.

Articolo 14
Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico non sono cedibili.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti di polizia municipale e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Articolo 15
Rimozione dei materiali relativi ad occupazioni abusive

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazione abusive di spazi ed aree pubbliche il Comune, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con apposita ordinanza per la rimozione dei materiali, assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

Articolo 16
Costruzione gallerie sotterranee

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D. Lgs 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee per il passaggio di condutture, di cavi e di impianti, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D. Lgs. n. 507/93, impone un contributo una tantum pari al 40 per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera da realizzare.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Il presente capo disciplina le norme regolamentari di carattere tributario, della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 17 **Classificazione del Comune**

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.Lgs 507/93, questo Comune agli effetti dell'applicazione della tassa, appartiene alla IV^a classe.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con apposita deliberazione, conseguentemente dovranno anche essere modificate le tariffe, nei termini previsti dall'art. 40, comma 3, del D. Lgs 15 novembre 1993, n. 507.

Articolo 18 **Suddivisione del territorio in categorie**

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3 del D. Lgs 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in tre categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche appositamente deliberato.

Articolo 19 **Tariffe**

1. Le tariffe per gli anni successivi al 2000 sono adottate dal Consiglio Comunale entro il termine, fissato dalla legge, di approvazione del Bilancio di Previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno al quale il Bilancio si riferisce.
2. Ai sensi dell'art. 42, comma 6 del D. Lgs. 507/93, la tassa è determinata in base alle misure minime e massime previste dagli artt. 44, 45, 47, 48 del D Lgs n. 507/93 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 20 Soggetti passivi

1. Ai sensi dell'art. 39 del D. Lgs 507/93, la tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.
2. Ai sensi dell'art. 38, comma 4 del D. Lgs 507/93, sono soggette alla tassa le occupazioni di qualsiasi natura effettuate, anche senza titolo, su tratti di strade statali o provinciali che attraversano il centro abitato del Comune.

Articolo 21 Criteri di applicazione della tassa

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente importi decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.
2. Per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con conduttore, cavi ed impianti in genere, effettuate da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze rilevate al 31 dicembre dell'anno precedente (Legge 23.12.1999 n. 488 art.18), escludendo ogni maggiorazione.
3. Per le occupazioni del soprassuolo, purché aggettanti almeno cinque centimetri dal vivo del muro, l'estensione dello spazio va calcolata sulla proiezione nello spazio aereo; stabilendo in tal modo la superficie su cui determinare il tributo.
4. La tassa è commisurata in base all'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione, le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle tre categorie di cui all'art. 18.
5. Per le occupazioni permanenti la tassa è corrisposta per anni solari, a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle aree pubbliche.

- MODIFICATO DELIBERA C.C. 06-3-2001 N° 165
6. Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata nell'ambito delle varie categorie in base alla durata delle occupazioni medesime, così distinte:

- Occupazioni giornaliere fino a 12 ore riduzione del ~~25~~ per cento; 50
- Occupazioni giornaliere oltre le 12 ore, tariffa intera;
- Occupazioni fino a 14 giorni tariffa intera;
- Occupazioni oltre 14 giorni e fino a 30 giorni riduzione del 30 per cento ;
- Occupazioni oltre i 30 giorni riduzione del 50 per cento.

Articolo 22
Autovetture per trasporto pubblico

1. Ai sensi dell'art. 44, comma 12, del D. Lgs. n. 507/1993, per le occupazioni permanenti con autovettura adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, la tassa va commisurata alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. L' imposta complessiva dovuta per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Articolo 23
Distributori di carburante

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 6 del D. Lgs 507/93, la tassa va applicata ai distributori di carburante muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di 1/5 per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
2. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
4. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a 4 mq.
5. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione di cui all'art.4 del presente regolamento.

Articolo 24
Apparecchi per la distribuzione dei tabacchi

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7 del D. Lgs 507/93, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta una tassa annuale, come da tariffa.

Articolo 25
Maggiorazioni della tassa

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2 del D. Lgs 507/93, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

Articolo 26
Agevolazioni per occupazioni permanenti e temporanee

1. In ordine a quanto disposto dalla legislazione vigente vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:
 - ai sensi dell'art.42, comma 5 del D. Lgs 507/93, per la parte di superficie eccedente i 1000 metri quadrati la superficie è calcolata in ragione del 10 per cento;
 - per le occupazioni realizzate con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, la tariffa è ridotta nella misura dell'80 per cento e le superfici sono calcolate nelle seguenti misure:
 - a) per i primi 100 mq. le superfici si considerano nella misura del 50%
 - b) per le superfici eccedenti i 100 mq e fino a 1000 mq, si considerano nella misura del 25%;
 - c) per le superfici eccedenti i 1000 mq ; si considerano nella misura del 10%;
2. Ai sensi dell'art. 44, comma 2 del D. Lgs 507/93, le tariffe per le occupazioni con tende, fisse o retrattili, aggettanti sul suolo sono ridotte al 30 per cento.
3. Le tariffe sono ridotte al 50 per cento per le occupazioni realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
4. Le occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80 per cento;
5. Le tariffe per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia sono ridotte del 30 per cento

Articolo 27
Esenzioni

1. Sono esenti dal pagamento della tassa, tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Provincie, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici, di cui all'art. 87 comma 1, lettera c), del testo Unico delle Imposte sui Redditi DPR 917/1986, per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica.
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico in linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;

- e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali;
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
- commercio ambulante itinerante: soste nei tempi e nei modi previsti dalla legislazione vigente in materia di commercio ;
 - occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose.
 - occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore ad un'ora;
 - occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione dei verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 ore.

Articolo 28

1. Ai sensi dell'art. 38 comma 2 del D.Lgs 507/93, la tassa non si applica alle occupazioni, effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile;
2. Ai sensi dell'art. 38 comma 5, del D.Lgs 507/93, sono escluse dalla tassa le occupazioni di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune o al Demanio statale.
3. Ai sensi del comma 67 art. 3 legge 549/95 sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa per l'occupazione di spazi e aree pubbliche coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati.
4. Ai sensi del comma 63 art. 3 legge 549/95 la tassa non si applica sui passi carrai.

Articolo 29

Versamento della tassa

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta per l'intero anno dal rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato entro 30 giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione e, comunque, non oltre il 31 dicembre dell'anno di rilascio medesimo.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il mese di aprile .
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al

concessionario del Comune, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a cinquecento lire o per eccesso se è superiore, o equivalente importo in euro.

4. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento della tassa e la compilazione di apposito modulo di versamento in conto corrente, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.
5. La tassa non è dovuta quando l'ammontare della stessa è inferiore a lire 5.000 o equivalente importo in euro. (2,58

Articolo 30 Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 31 Accertamenti e riscossione coattiva

1. L'attività di accertamento è svolta a norma dell'art. 51 del D.Lgs 507/93 e D.lgs 472/97 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Il Comune, per la propria azione impositiva può avvalersi dell'istituto di accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal D.Lgs 19 giugno 1997 n. 218.
3. La riscossione coattiva si effettua secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988, in un'unica soluzione.

Articolo 32 Funzionario responsabile

1. Il Comune, nel caso di gestione diretta, designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa oggetto del presente regolamento.
2. Il Comune, comunica alla direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle finanze il nominativo del funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.
3. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni di cui al comma 1 del presente articolo spettano al concessionario.

Articolo 33
Sanzioni ed interessi

1. Per le violazioni concernenti, l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui all'art. 53 dei D. Lgs. 507/1993 e D.lgs 473/1997 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 34
Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2000.